

Tutela della qualità dei prodotti agroalimentari

25 novembre 2024

La **tutela della qualità delle produzioni agroalimentari** rappresenta per l'Italia uno dei principali obiettivi della politica agroalimentare, considerato che il nostro Paese si distingue in Europa per il maggior numero di prodotti a marchio registrato, oggetto di numerosi tentativi di contraffazione. La **qualità dei prodotti agroalimentari** costituisce un tema di crescente interesse sul quale si concentra l'attenzione dei consumatori e, di riflesso, l'attenzione delle istituzioni attraverso iniziative di informazione, promozione e tutela.

In ambito europeo, è stato di recente approvato dal Parlamento e successivamente, il 26 marzo 2024, dal Consiglio, il [Regolamento UE 2024/1143](#) - pubblicato nella G.U. dell'UE il 23 aprile 2024 - che ha abrogato il Regolamento UE n. 1151/2012. Esso è volto a riformare la normativa UE in materia di protezione delle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli.

Sistema nazionale dei controlli e contrasto alla contraffazione

Il **sistema dei controlli** nel comparto agroalimentare in Italia è caratterizzato dalla presenza di una **molteplicità di organi ufficiali di controllo** che fanno capo a diverse Amministrazioni statali (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze), alle Regioni, alle Provincie e ai Comuni.

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Al fine di coordinare l'azione di controllo nel settore ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni degli organi di controllo nonché aumentare l'efficacia dell'azione di contrasto a tutela della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, dell'etichettatura di origine e contrasto alle pratiche commerciali sleali nel corso dell'anno 2023, è stato realizzato un sistema integrato coordinato dei controlli attivando presso il MASAF, la [Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare](#).

Un ruolo di crescente importanza ha assunto il **Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela dei prodotti agroalimentari e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)** che opera presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è uno dei principali organismi europei di controllo del settore agroalimentare.

Tra i **compiti** esercitati, a livello nazionale, del suddetto dipartimento si ricordano:

- la prevenzione e la repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;
- la vigilanza sulle produzioni di qualità registrata (DOP, IGP);
- il contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi.

In merito all'attività sui **controlli dei prodotti agroalimentari**, in data [martedì 26 marzo 2024](#) si è svolta l'**audizione**, presso la Commissione XIII (Agricoltura), del **Capo** del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (**ICQRF**).

In estrema sintesi nel corso della suddetta audizione, è emerso che nel **2023** i **controlli** svolti dal personale del Dipartimento sono stati **54.658**: di questi, circa il **90%** dei controlli ha riguardato **prodotti alimentari** e la restante parte di essi ha avuto ad oggetto mezzi tecnici per l'agricoltura (mangimi, fertilizzanti, fitofarmaci e sementi). Tra i settori alimentari controllati, circa un terzo dell'attività complessiva è

nel vitivinicolo, seguito dal settore oleario con percentuali di controlli intorno al 15%, mentre il settore lattiero caseario si attesta a circa il 10%. Inoltre, oltre il **40%** dei controlli ha riguardato prodotti di qualità **BIO** e ad indicazione geografica (**DOP e IGP**).

Sul fronte della tutela internazionale sono stati trattati in totale **388** casi, dei quali **326** hanno riguardato **rimozioni dal web** e gli altri -oltre a circa **50** - **prodotti a base di insetti per uso alimentare non autorizzati** venduti sul territorio nazionale da inserzionisti extra-UE.

In materia di **pratiche commerciali sleali**, sono stati effettuati complessivamente **742 controlli**, che hanno interessato **326 operatori** nei diversi segmenti delle filiere interessate: dai produttori, alle industrie, al commercio sino alla distribuzione.

Per il potenziamento del **sistema dei controlli**, si ricorda che **legge di bilancio 2019** (legge n. 145 del 2018) ha previsto l'autorizzazione all'**assunzione di 57 unità** di personale presso l'ICQRF e la possibilità per il personale del predetto Dipartimento di poter richiedere alcune **indennità** tra le quali quella di missione e nella previsione che le somme iscritte a titolo di pagamento per le sanzioni derivanti dalle violazioni del Regolamento (UE) 119/2011 siano destinate al funzionamento e all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'ICQRF (art. 1, commi 669-671). Anche la **legge di bilancio 2023** (L. n. 197/2022) ha previsto, per le medesime esigenze, l'autorizzazione ad **assumere** un contingente di **300 unità** di personale (circa **10 milioni** di euro per l'anno **2023** e di **13.5 milioni** di euro a **decorrere** dall'anno **2024**). Inoltre, per le prestazioni di **lavoro straordinario** è stata autorizzata la spesa di **675.000** euro per l'anno **2023** e di **900.000** euro annui a **decorrere** dall'anno **2024** e la spesa di **136.000** euro annui a **decorrere** dall'anno **2024** per le medesime spese di funzionamento (articolo 1, comma 452). Infine è stata autorizzata la spesa di **2 milioni** di euro per l'anno **2023** da destinare all'incremento dell'**indennità** del predetto personale ICQRF (articolo 1, comma 436). Anche per il **2024**, tale **indennità** è stata aumentata di **2 milioni** di euro (articolo 1, comma 40, L. n. 213/2023).

Per proteggere il mercato nazionale dalle attività internazionali di **contraffazione e criminalità agroalimentare**, anche connesse ai flussi migratori irregolari, **l'ICQRF** è dotato di **adeguate professionalità**, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del MASAF che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021. A tal fine, viene assegnata al **personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalità** e nell'area **Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispezzione** predetto, la **qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria** nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area **Assistenti e nell'area Operatori** è agente di polizia giudiziaria ([articolo 5, comma 2, D.L. n.20/2023](#)).

Il MASAF inoltre, si avvale del **Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri** che svolge i compiti di cui agli articoli 7 e [8, comma 2, lettera c\)](#), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. Nell'ambito del Comando unità, il **Comando carabinieri per la tutela agroalimentare** svolge **controlli straordinari** sulla erogazione e percezione di **aiuti comunitari** nel settore **agroalimentare** e della **pesca e acquacoltura**, sulle **operazioni di ritiro e vendita** di prodotti agroalimentari, ivi compresi gli **aiuti a Paesi in via di sviluppo e indigenti** ed esercita controlli specifici sulla regolare applicazione di regolamenti comunitari e concorre, coordinandosi con ICQRF, nell'attività di **prevenzione e repressione** delle **frodi** nel settore agroalimentare. Nello svolgimento di tali compiti, il reparto può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali. Il contingente di detto personale è stato **potenziato, dalla legge di bilancio 2023** (articolo 1, commi 666-667, L. n. 197/2022), di **120 unità**.

Inoltre, si ricorda il sistema di obblighi di comunicazione predisposto dalla Legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, commi 139-142). Ivi sono state apportate delle modifiche dal D.L. n. 63/2024, **ridefinendo gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende**, elencate nel comma 139 suddetto, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali (articolo 4-bis).

Lo stesso D.L. n. 63/2024 introduce norme volte a **rafforzare le sanzioni**, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e

denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti (articolo 4-ter).

In aggiunta, lo stesso D.L. ha disposto la **riorganizzazione del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri**, istituendo la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma è posto alle **dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura**, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (articolo 9).

Si ricorda, dello stesso D.L., l'articolo 9-bis, che prevede la **riduzione della forbice editale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione** relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

Inoltre, l'articolo 9-ter ha modificato la materia dei **controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche**, si intervenendo sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l'**applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento** relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare.

L'articolo 9-quater opera l'**incorporazione della società** Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (**SIN S.p.A.**), **nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)**. La finalità di tale modifica dell'assetto istituzionale è la **razionalizzazione del sistema di controllo e intervento in materia**. Nelle more dell'operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA.

Ministero della salute

Si ricorda infine, che il decreto legislativo n. 27 del 2021 ha introdotto disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali e alle altre attività effettuate sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari e il decreto legislativo n. 32 del 2021 ha stabilito le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali effettuati da Ministero della salute per garantire l'applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali o oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari in attuazione del titolo II, capo VI, del citato Regolamento (UE) n 2017/625.

Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari

La [Legge 10 maggio 2023, n. 53](#) ha istituito la predetta Commissione. In particolare, la lettera n) dell'art. 1 della legge citata, attribuisce alla Commissione il compito di indagare sull'esistenza di **attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare**, comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata, commesse anche attraverso sofisticazioni e **contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela**, compreso il loro traffico transfrontaliero, anche ai fini dell'aggiornamento e del potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto del traffico illecito di prodotti con marchio «made in Italy» contraffatti o alterati. In data 17 aprile 2024 la Commissione ha svolto alcune audizioni nell'ambito del filone d'inchiesta relativo alla produzione e contraffazione di prodotti agroalimentari e agroindustriali. In particolare, [ha audito](#) rappresentanti della fondazione "Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare"; [i rappresentanti dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare](#) (ISMEA), nonché il [direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli](#). In data [8 maggio 2024](#) ha audito il Comandante del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare, in data [8 luglio 2024](#) i rappresentanti di Eurispes.

Si ricorda che in data 25 gennaio 2023 la Commissione XIII (Agricoltura) ha espresso un parere favorevole sull'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari che ha nell'ambito di competenza lo svolgimento di indagini sull'esistenza di attività illecite nel settore agricolo e agroalimentare – comprese quelle connesse a forme di criminalità organizzata – realizzate, tra l'altro, attraverso sofisticazioni e contraffazione di prodotti enogastronomici, di etichettature e di marchi di tutela, ivi incluso il loro traffico transfrontaliero; inoltre, gli accertamenti eseguiti in tale ambito saranno finalizzati all'aggiornamento e al potenziamento della normativa in materia di reati agroalimentari, a tutela della salute umana, del lavoro e dell'ambiente nonché del contrasto al traffico illecito di prodotti « made in Italy».

Per ulteriori approfondimenti sul provvedimento ([A.C. 80](#)) si rinvia all'[iter](#) e al [Dossier](#) del Servizio studi.

I prodotti a denominazione di origine controllata


L'Italia è il paese europeo con il **maggior numero di prodotti agroalimentari** a denominazione di origine controllata (DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP) riconosciuti dall'Unione Europea.

Il primato italiano di prodotti agroalimentari DOP e IGP trova la sua **maggior espressione nei prodotti vitivinicoli** ed anche nei formaggi, nell'olio di oliva e vegetali freschi e trasformati, nelle carni ossia nei tanti alimenti che rappresentano la varietà e la ricchezza in cui si articola la produzione nazionale agricola italiana. Ad essi si accompagna, inoltre, l'ampia schiera di prodotti agro-alimentari tradizionali, così definiti in ragione della tradizionalità del metodo di lavorazione, conservazione e stagionatura.

I dati

L'analisi condotta dal [Rapporto Ismea-Qualivita 2024](#) rileva che, al 31 ottobre 2024, si contano complessivamente 3.193 prodotti DOP IGP STG nei Paesi UE, di cui 1.564 agroalimentari e 1.629 vitivinicoli. Con 856 prodotti DOP, IGP e STG l'Italia è lo Stato membro che ne ha un numero maggiore: **528 vini** e 328 prodotti alimentari e agroalimentari.

Come si evince dal grafico riportato "Distribuzione per Paese delle produzioni certificate IG nell'UE nel 2024", il nostro Paese detiene più di un quinto dei prodotti agroalimentari e quasi un terzo dei vini certificati nell'Unione europea.



Fonte: Osservatorio economico Ismea-Qualivita

In base al rapporto Ismea-Qualivita il **valore complessivo** della produzione certificata DOP IGP agroalimentare e vinicola ha superato i **20 miliardi di euro** per un +0,2% su base annua, dato che porta a

quota 19% il contributo della Dop economy al fatturato complessivo del settore agroalimentare nazionale. Il comparto agroalimentare DOP IGP raggiunge i 9,17 miliardi di euro (+3,5%), mentre il **settore vitivinicolo 11,03 miliardi di euro (-2,3%)**. Le quattro regioni del Nord-Est rappresentano il 54% del valore della Dop economy italiana, il Nord-Ovest registra un +1,5% e soprattutto l'area Sud e Isole un +4,0%. Frenano, invece, le regioni del Centro (-3,9%).

Per quanto riguarda i **consumi domestici**, nel 2023 il valore dei prodotti IG è aumentato del 7,2% raggiungendo i 5,9 miliardi di euro, con il +9,5% per i prodotti alimentari e il +2,7% per il vino, dati confermati nei primi nove mesi del 2024.

I **Consorzi di tutela** autorizzati dal Ministero sono in tutto 182 con 194.387 operatori che generano lavoro per 847.405 occupati.

Sul fronte esportazioni le DOP IGP agroalimentari e vitivinicole nel 2023 raggiungono i 11,6 miliardi di euro: il cibo con 4,67 miliardi di euro e il **vino con 6,89 miliardi di euro**.

L'agroalimentare DOP IGP nel 2023 raggiunge 4,67 miliardi di euro con un +0,7% su base annua e un trend del +90% dal 2013, con andamento opposto nel complesso fra mercato UE (+6,4%) e mercato Extra-UE (-6,9%).

Le esportazioni di vino DOP IGP raggiungono 6,89 miliardi di euro e tengono dopo il balzo del +10% del 2022, con un trend del +66% rispetto al 2013, con andamento opposto nel complesso fra mercato UE (-3,5%) e mercato Extra-UE (+4,2%).

Focus

I prodotti agroalimentari tradizionali

<https://temi.camera.it/leg19/post/i-prodotti-agroalimentari-tradizionali.html>

La disciplina europea sulle indicazioni geografiche dei vini, bevande spiritose e prodotti agricoli

Il 26 marzo 2024 il Consiglio ha definitivamente [approvato](#), recependo l'[accordo](#) con il Parlamento europeo nell'ambito della procedura legislativa ordinaria, il regolamento che riforma la normativa dell'Unione in materia di protezione delle **indicazioni geografiche** per il **vino**, le **bevande spiritose** e i **prodotti agricoli**.

Il 28 febbraio 2024 tale accordo era stato confermato dalla [posizione](#) del Parlamento europeo in prima lettura.

Il [regolamento](#) 2024/1143 - pubblicato nella G.U. dell'UE il 23 aprile 2024 - prevede, tra l'altro:

- una procedura di registrazione **semplificata** ed un periodo massimo di 6 mesi, per l'esame delle domande;
- una maggiore protezione delle indicazioni geografiche (IG), anche *online*. I nomi di dominio che le utilizzino illegalmente potranno essere chiusi o disabilitati. L'**Ufficio dell'UE per la proprietà intellettuale** (*European Union Intellectual Property Office, EUIPO*) istituirà a tal fine un sistema di allarme;
- un ruolo rafforzato per le **associazioni di produttori** che potranno, laddove non lo siano già, essere riconosciute dagli Stati membri e a cui potranno essere conferiti maggiori poteri e responsabilità;
- regole per l'uso di un prodotto a **denominazione IG** come **ingrediente** di un **prodotto trasformato**. Per comparire nell'etichetta o nella pubblicità di tali prodotti l'ingrediente IG dovrà essere utilizzato in **quantità sufficienti** da costituirne una caratteristica essenziale e la sua **percentuale** dovrà essere **indicata**. L'utilizzo dei prodotti con denominazioni IG come ingrediente di prodotti alimentari preimballati, dovrebbe essere consentito previa **notifica** alla pertinente **associazione di produttori** riconosciuta;
- regole per l'utilizzo dei nomi dei produttori e delle IG sugli **imballaggi**;
- la valorizzazione di pratiche di **sostenibilità ambientale, sociale od economica**, anche nel **disciplinare**

- l'**abrogazione** (art. 94) del sopra citato regolamento UE n.1151 del 2012.

Con il [DM 26 luglio 2024](#) si sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQA I, finalizzati alla valorizzazione e alla salvaguardia dei prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP ai sensi del [regolamento \(UE\) 2024/1143](#). A tal fine il decreto stanziava 900.000,00 euro.

La disciplina europea relativa alle **denominazioni di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari** era contenuta, prima dell'intervento del Regolamento UE 2024/1143, nel **Regolamento n. 1151/2012** sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari; per le modalità di attuazione del medesimo regolamento, è stato, inoltre, emanato il Regolamento (UE) n. 668/2014 della Commissione. Il citato Regolamento n. 1151 /2012 è stato poi modificato dal Regolamento 2017/625 sui controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali sulla sanità delle piante e sui prodotti fitosanitari.

Per l'**attuazione in Italia** del predetto Regolamento n. 1151/2012 è stato emanato il **decreto ministeriale 14 ottobre 2013**. Il decreto in questione descrive, ai sensi dell'art. 3, gli elementi di conformità al disciplinare di produzione che un determinato prodotto deve possedere per beneficiare di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del Regolamento 1151/2012. L'articolo 4 individua poi i soggetti legittimati al presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP mentre l'art. 6 descrive i requisiti della domanda di registrazione.

Si ricorda, inoltre, che con il [D.M. 26 ottobre 2021](#), sono stati definiti i criteri e modalità di applicazione dell'**agevolazione diretta** a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi e di certificazione volontari italiani (articolo 32, commi 12-15, D.L. 34/2019); esso prevede, tra l'altro, che i soggetti che possono beneficiare **dell'agevolazione per promozione all'estero**, di marchi collettivi e di certificazione oggetto di tale decreto siano: le associazioni rappresentative delle categorie produttive; i consorzi di tutela di cui all'art. 53 della legge 138 del 1998 (delle DOP, IGP e delle attestazioni di specificità) e altri organismi di tipo associativo o cooperativo).

Con il [decreto 11 luglio 2023](#) sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di **informazione**, sostenere la **formazione professionale** e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da DOP e IGP.

Le pratiche commerciali sleali

Con il **decreto legislativo n. 198 del 2021**, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare è stata data attuazione, in Italia, alla direttiva UE 2019/633. Il suddetto D.lgs. n. 198 del 2021 si applica ai rapporti relativi alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari eseguiti da fornitori stabiliti in Italia, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti. Sono esclusi, quindi, i contratti dei consumatori.

I prodotti agroalimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto sono tutti quelli elencati nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'UE e altri prodotti trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale Allegato.

L'art. 2 del citato D.lgs. n. 198 del 2021 contiene le definizioni. Tra queste si ricorda, in particolare, la lettera e) che definisce i "contratti di cessione" come quei contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, nonché dei conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del [decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102](#), di cui essi sono soci. Il successivo art. 3 prevede, al comma 1, che i contratti di cessione devono essere informati ai **principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità** e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale. Il successivo comma 2 stabilisce che i contratti di cessione sono conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.

Gli articoli 4 e 5 del D Lgs in esame individuano le **pratiche sleali vietate**. Tra queste, si ricordano:

- l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore ai 30 giorni;
- la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni relative alla frequenza, al metodo, al luogo ai tempi o al volume della fornitura di un contratto di cessione di prodotti;
- la richiesta al fornitore di pagamenti che non sono connessi alla vendita di prodotti agricoli e alimentari dal fornitore;
- l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente. Di segreti commerciali del fornitore;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari a condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa la vendita a prezzi manifestamente inferiori ai costi di produzione;
- la vendita di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di vendita, di acquisto o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di certi prodotti nell'assortimento;
- l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento di prodotti.

Il successivo articolo 8 individua nell'ICQRF l'Autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 del richiamato decreto legislativo, mentre l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) rimane competente nei casi in cui le attività di accertamento e repressione riguardino pratiche rilevanti ai sensi del Codice del Consumo.

L'articolo 25 del D.L. n 69/2023 ha apportato alcune modifiche alla luce dei **rilevi** formulati dalla Commissione nell'ambito del caso EUP (2022) 10375. In primo luogo, vengono espressamente incluse nel relativo ambito di applicazione le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da **fornitori che siano stabiliti in altri Stati membri o in Paesi terzi** quando **l'acquirente è stabilito in Italia**. In secondo luogo, viene modificata la disciplina relativa all'annullamento degli ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili, mantenendo il divieto in caso di preavviso inferiore a 30 giorni, ma non escludendo che l'annullamento dell'ordine con un preavviso superiore a tale termine possa essere ugualmente classificato come pratica commerciale sleale, ove il **preavviso sia considerato talmente breve da far ragionevolmente presumere che il fornitore non possa trovare destinazioni alternative** per i propri prodotti. Infine, viene previsto che le **denunce** relative all'attuazione di pratiche commerciali vietate **possono essere presentate all'ICQRF, anche da parte di fornitori stabiliti in altri Stati membri o Paesi terzi quando l'acquirente è stabilito nel territorio nazionale**.

Si ricorda che in data 17 aprile 2024, il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, on. Lollobrigida, nel corso della seduta dell'Aula dedicata allo svolgimento del question time, rispondendo ad un'interrogazione inerente la tematica delle iniziative che il Governo intende intraprendere in materia di riconoscibilità dei prodotti del settore primario italiano, contrasto alla contraffazione e *italian sounding* ha illustrato il sistema dei controlli vigente in Italia comunicando altresì alcuni [risultati](#) conseguiti di recente.

Sulla normativa in materia è intervenuto il D.L. n. 63/2024. In particolare, l'articolo 4, comma 1, introduce una serie di modifiche al D. Lgs. n. 198 del 2021, aggiungendo le **definizioni** di "**costo di produzione**" e "**costo medio di produzione**"; viene specificato, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali.

I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'Ispektorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. La violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato.

Con una modifica inserita dal Senato, si autorizza l'ICQRF a chiedere agli acquirenti tutte le informazioni necessarie, con l'acquisizione di documenti contabili relativi alle attività di vendita, per facilitare indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate. Viene inoltre modificato il **regime sanzionatorio**, introducendo la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver

posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito. Per i casi di mancata stipula scritta del contratto di cessione e di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose vengono rese esplicite le attività idonee a elidere le conseguenze dannose. E' anche previsto lo stanziamento di fondi a favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA): **1,5 milioni** di euro per il **2024** e **3 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2025** e **2026** per il potenziamento dei sistemi informatici (comma 2) più **ulteriori 100.000 euro annui a decorrere dal 2024** per le spese di funzionamento dei sistemi informatici.

Focus

[Equo compenso in agricoltura e tutela delle filiere corte](https://temi.camera.it/leg19/post/equo-compenso-in-agricoltura.html)

<https://temi.camera.it/leg19/post/equo-compenso-in-agricoltura.html>

Modifiche al codice della proprietà industriale

In relazione alla protezione delle DOP e IGP si segnalano alcune modifiche intervenute al Codice della proprietà industriale (D.Lgs n. 30/2005) da parte della L.n. 102/2023:

- non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio, **nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte** (articolo 1, L.n. 102/2023 ha modificato l'articolo 14, comma 1, lettera b));
- la semplificazione della **procedura di concessione di privativa di nuova varietà vegetale**. In particolare, viene **soppressa la Commissione attualmente prevista**, avente il compito di esprimere parere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, (MASAF) circa sull'esistenza dei requisiti di validità previsti dal codice per le nuove varietà vegetali propedeutici alla registrazione del relativo diritto di privativa (articolo 14, L.n. 102/2023, che ha modificato l'articolo 170).

Per un ulteriore approfondimento della tutela della proprietà intellettuale delle varietà vegetali in agricoltura si veda la scheda reperibile sul sito pianetapsr.it;

- include tra i **soggetti legittimati a proporre opposizione avverso una domanda o registrazione di marchio**, anche il **MASAF**- quale autorità nazionale competente per le DOP, le IGP e le IG agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose - in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto (articolo 15, L.n. 102/203 che modifica l'articolo 177).

La tutela del made in Italy agroalimentare

La Legge recante *"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy"* ([L.n. 206/2023](https://www.gazzettaufficiale.it/eli/2023/06/20/legge-206/2023)) ha introdotto le seguenti misure:

- **l'articolo 8** dispone che il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il MASAF, promuova **lo sviluppo delle certificazioni della gestione forestale sostenibile** e sostenga gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e delle imprese della filiere della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio; a tal fine, stanziando **25 milioni** di euro per l'anno **2024** per la concessione di contributi a fondo perduto (per 15 milioni di euro) e di finanziamenti a tasso agevolato (per 10 milioni di euro). Le modalità attuative sono rimesse ad un decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy*, da adottare di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e sentita, secondo quanto inserito in sede referente, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame;

- l'**articolo 9** prevede che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), al fine di **valorizzare la filiera degli oli di oliva vergini**, definisca con proprio **decreto**, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, **le modalità di registrazione delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari**;
- l'**articolo 17** istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* - una Commissione tecnica (a cui partecipa anche un rappresentante del MASAF) avente la finalità di effettuare indagini, approfondimenti tecnici e redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del **pane fresco** e della pasta di semola di grano duro;
- l'**articolo 34** prevede la possibilità, per i ristoratori che operano all'estero ed i cui esercizi commerciali offrono prodotti enogastronomici tradizionali italiani, di ottenere la certificazione distintiva di **"ristorante italiano nel mondo"**. Inoltre è prevista **l'abrogazione dei commi da 1144 a 1148 dell'art. 1 della legge di bilancio 2021 (L.178/2020)**; ciò al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono all'estero prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane;
- l'**articolo 35** istituisce, nello stato di previsione del MASAF, un **Fondo**, con una dotazione di **1 milione** di euro per ciascuno degli anni **2024** e **2025**, finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, **nonchè alla formazione del personale**, anche attraverso scambi culturali, per la corretta preparazione dei piatti e l'utilizzo dei prodotti. I criteri e le modalità di utilizzo del fondo saranno definiti da un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata;
- l'**articolo 36** reca disposizioni in materia di **mutui a tasso agevolato concessi da ISMEA in favore delle imprese agricole** finalizzati all'acquisizione di imprese operanti nel medesimo settore;
- l'**articolo 37** istituisce, presso il MASAF, il **Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane** agricole, alimentari, del **vino** e delle **bevande spiritose**, con una dotazione di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024** e **2025**;
- l'**articolo 38** istituisce presso il MASAF un **Fondo**, con una dotazione di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2024** e **2025**, destinato a sostenere le iniziative dei Comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle **infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali** negli spostamenti per la **transumanza**, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali;
- l'**articolo 39** istituisce presso il MASAF il **Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano**, con una dotazione di **2 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024** e **2025**. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti. A valere sul Fondo, sono **concesse agevolazioni** nella forma di **contributi in conto capitale per investimenti e progetti di ricerca**, cofinanziati dalla Regione per una quota pari al 30 per cento, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero per le imprese e del *made in Italy*, sentita la Conferenza unificata;
- l'**articolo 40** istituisce presso il MASAF il **Registro delle Associazioni nazionali delle città d'identità**, al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di **valorizzazione e di promozione delle produzioni agricole di pregio e di alta rinomanza**.

Il **patrimonio agroalimentare italiano** costituisce uno dei punti di forza del nostro Paese; esso si compone di prodotti qualitativamente molto competitivi che soddisfano le aspettative di tipicità e reputazione raggiungendo i più svariati mercati internazionali e registrando ottimi successi commerciali. Esso ha assunto quindi una **valenza sociale e culturale oltre che economica**.

Il sostegno dei prodotti, delle tradizioni e delle pratiche agroalimentari è riconosciuto a livello internazionale dall'Unesco nell'ambito della **tutela del patrimonio immateriale dell'umanità** ai sensi della [Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale](#) conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con la [legge 27 settembre 2007, n. 167](#).

L'art. 1 della Convenzione prevede, tra gli scopi della stessa, la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale nonché il rispetto del patrimonio culturale immateriale delle comunità, dei gruppi e degli individui interessati. L'art. 2 contiene la definizione di "**patrimonio culturale immateriale**" da intendersi come l'insieme di prassi, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, *know-how* che le comunità riconoscono in quanto parte del proprio patrimonio culturale. Tale patrimonio culturale immateriale, ai sensi della stessa disposizione, è costantemente ricreato dalle comunità in risposta al proprio ambiente, alla propria storia dando, alle stesse comunità, un senso d'identità e di continuità. L'art. 16 della stessa Convenzione stabilisce che il Comitato intergovernativo per la salvaguardia per il patrimonio culturale immateriale (uno degli organi istituiti dalla Convenzione ai sensi dell'art. 5) istituisce una lista rappresentativa del patrimonio immateriale dell'umanità al fine di garantire una migliore visibilità del patrimonio culturale immateriale e di acquisire la consapevolezza del suo significato ed incoraggiare un dialogo che rispetti la diversità culturale. Ai sensi dell'art. 12 della citata Convenzione, ciascuno Stato è chiamato, al fine di salvaguardare il proprio patrimonio culturale immateriale, a redigere uno o più inventari.

In Italia, con [DM n. 3424 del 2017](#) è stato istituito presso l'attuale Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), l'**Inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano** (INPAI) con lo scopo di "*individuare, catalogare e documentare gli elementi culturali afferenti le tradizioni agroalimentari tipiche italiane*". Il predetto decreto definisce "**elemento culturale agroalimentare**" come l'insieme di prassi, rappresentazioni, espressioni e conoscenze relativi alla cultura del cibo e dell'alimentazione la cui persistenza è documentata da almeno vent'anni che le comunità riconoscono come parte del loro patrimonio culturale immateriale agroalimentare. Sono, inoltre, descritte la procedura di iscrizione al suddetto inventario, nonché quella volta all'individuazione del "Patrimonio agroalimentare dell'anno" ossia dell'elemento culturale agroalimentare designato quale particolarmente rappresentativo ed emblematico del contesto rurale e agro-alimentare e del patrimonio culturale immateriale ad esso connesso. Si ricorda, in proposito, che l'Italia detiene il primato mondiale dei riconoscimenti UNESCO nel settore agroalimentare avendo ottenuto il riconoscimento di cinque di essi. Per un approfondimento sul patrimonio immateriale e sull'indicazione degli elementi italiani iscritti nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale si veda l'apposita [sezione](#) nel sito *web* del MASAF.

Il decreto legislativo 173 del 1998 ha istituito presso il MASAF l'**elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali**, annualmente aggiornato dalle Regioni. Come esposto nel dossier del CREA "[L'agricoltura che conta 2022](#)", la 22° edizione dell'elenco contiene 5.450 specialità alimentari tradizionali, 117 in più rispetto al 2021.

Si ricorda, inoltre, che la legge di bilancio 2021 ([L. 178/2020](#): art. 1, comma 582) ha previsto l'istituzione, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO cui è affidato il compito di individuare i beni immateriali del nostro Paese e diffonderne la conoscenza, promuovere ricerche e raccolte dati a riguardo e favorire i rapporti con gli enti territoriali ed internazionali, sostenere lo sviluppo del dialogo interculturale tenendo conto dell'imprescindibile legame tra patrimonio culturale immateriale, patrimonio culturale materiale e beni naturali.

Il 10 gennaio 2024 le Commissioni VII e XVIII della Camera dei deputati hanno approvato all'unanimità la **Risoluzione 7/00174** volta ad impegnare il Governo ad adottare le iniziative di competenza volte ad includere il pane di Altamura nell'inventario e nella lista rappresentative del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.

[L'etichettatura dei prodotti alimentari e l'origine dei prodotti: il Regolamento UE 1169/2011 e il Regolamento UE 2018/775.](#)

La disciplina sull'**etichettatura** dei prodotti e sulle conseguenti informazioni ai consumatori costituisce un aspetto fondamentale della tutela sulla qualità del prodotto; essa è disciplinata da diverse **fonti** di derivazione europea e nazionale

A livello europeo una delle principali fonti normative è costituita dal **Regolamento (UE) n. 1169/2011**, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tale Regolamento ha confermato un **principio** già precedentemente vigente ossia quello che l'indicazione del **luogo d'origine o provenienza è obbligatoria solo se la relativa omissione può indurre in errore il consumatore** circa la stessa origine e provenienza.

Con riferimento all'indicazione in etichetta dell'origine del prodotto l'impostazione fino a pochi anni fa prevalente in sede europea tendeva a ritenere incompatibile con il mercato unico la presunzione che vi fosse una particolare qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di un prodotto alimentare, in quanto discriminatorio degli altri Stati membri. In base a tale principio si ritiene che se due prodotti provenienti da Paesi europei diversi non presentano alcuna differenza sul piano merceologico, chimico e organolettico, non vi è alcuna necessità di indicarne l'origine in quanto questa non sarebbe un'indicazione necessaria. Fanno eccezione solo i prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione di provenienza protette (IGP) per i quali l'indicazione della provenienza costituisce un fondamentale elemento del disciplinare di produzione e quindi della particolare qualità del prodotto stesso.

Con il successivo **Regolamento di esecuzione UE n. 2018/775** della Commissione, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2020, sono state dettate specifiche disposizioni applicative dell'art. 26, paragrafo 3, del suddetto Regolamento UE n. 1169 del 2011 relative **all'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento**, quando non sia lo stesso di quello indicato per l'alimento per il quale risulta obbligatoria l'indicazione di origine.

L'indicazione di origine di un alimento in etichetta costituisce, in effetti, un aspetto determinante dello stesso alimento al punto da poter condizionare la scelta del consumatore nell'acquisto di un prodotto anziché di un altro. La precisazione della sua origine, infatti, rappresenta un elemento fortemente correlato con la sua qualità ma anche con la scelta del consumatore ben potendo determinare sia l'effetto premiante in favore di determinate filiere considerate più rigorose da un punto di vista della sicurezza alimentare, sia l'aspetto discrezionale che può orientare lo stesso consumatore in una scelta di carattere etico o ambientale (preferendo, ad esempio, un alimento a chilometro zero).

L'UE ha recepito, sia pur con alcuni limiti, queste tendenze promuovendo la valorizzazione delle produzioni di qualità ed individuando questo come fattore competitivo, in grado di collocare l'agricoltura europea in una posizione più forte nella sfida generata dai processi di globalizzazione dei mercati. Le caratteristiche qualitative e la tipicità delle produzioni legate alle tradizioni e alla cultura di specifici territori costituiscono quindi un aspetto per il successo competitivo delle stesse produzioni.

A **livello nazionale**, il nostro legislatore ha da sempre attribuito grande rilievo alla possibilità di indicare obbligatoriamente **l'origine nazionale della produzione agroalimentare**, ai fini della tutela della qualità e dell'autenticità del prodotto stesso. In tal senso, ha emanato numerose disposizioni tese a raggiungere tali finalità nonostante l'orientamento non sempre favorevole - come sopra sottolineato - dell'UE.

La **legge n. 4 del 3 febbraio 2011**, recante "*Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari*", poi modificata dall'art. 3-bis del **decreto legge n. 135 del 2018**, convertito, con modificazioni, dalla legge di 11 febbraio 2019 n. 12, ha disposto l'obbligo agli art. 4 e 5 per i prodotti alimentari commercializzati, trasformati parzialmente trasformati o non trasformati di **riportare nell'etichetta anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza**.

Secondo la predetta legge, per i prodotti alimentari trasformati, **l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente** utilizzata nella preparazione e nella produzione dei prodotti. Le modalità applicative della citata legge n. 4 del 2011 sono state demandate a decreti interministeriali che hanno individuato quali prodotti alimentari sono assoggettati all'etichettatura di origine (art. 4, comma 3).

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 4 della legge 4 del 2011, dal citato decreto legge n. 135 del 2018, si prevede che:

- è **obbligatorio** riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati e non, **l'indicazione del luogo di origine o provenienza** e, in conformità alla normativa europea l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare;

- per i **prodotti non trasformati**, l'indicazione del luogo di origine riguarda il **Paese di produzione** dei prodotti. Per i prodotti alimentari **trasformati**, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta **l'ultima**

trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente;

- con decreti interministeriali, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, previa notifica alla Commissione europea sono definite le modalità per l'indicazione obbligatoria e per la tracciabilità dei prodotti agricoli che provengono dal territorio nazionale;

- con i suddetti decreti, sono, inoltre, definiti relativamente a ciascuna filiera i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazione nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione;

- le **regioni** sono chiamate a disporre di controlli sull'applicazione delle disposizioni richiamate, salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

- per quanto riguarda le **sanzioni**, si fa rinvio a quelle (amministrative pecuniarie) disposte dal decreto legislativo n. 231 del 2017 che reca "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento UE n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE".

Nello stesso ambito di applicazione è poi intervenuto il sopra citato **Regolamento di esecuzione UE 2018/775** e, quindi, il **decreto ministeriale 7 maggio 2018** (che ha avuto tra gli altri lo scopo di legare la fine dell'efficacia dei suddetti decreti alla data di inizio di applicazione del regolamento UE 2018/775 prevista, come prima evidenziato, per il 1° aprile 2020).

E' stata inoltre emanata la **circolare** del Ministero dello sviluppo economico **23 aprile 2020 n. 0108129** recante "*Misure temporanee di supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza da Covid-19, con riferimento ai nuovi obblighi di etichettatura alimentari*".

Successivamente è intervenuto il **decreto ministeriale 1° aprile 2020**, il quale ha prorogato le suddette disposizioni obbligatorie di indicazioni dell'origine in etichetta, del grano duro, delle paste di semola di grano duro, del riso e dei derivati del pomodoro sino al 31 dicembre 2021.

E' stato, inoltre, emanato il **decreto** interministeriale 19 novembre 2020, recante "*Forma di presentazione e condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale in applicazione dell'articolo 35 del regolamento (UE) 1169/2011*", il quale non si applica agli alimenti confezionati in imballaggi o in recipienti la cui superficie maggiore misuri meno di 25 cm e ai prodotti DOP IGP e STG di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012.

Più di recente, il **decreto** interministeriale n. 680636 del 28 dicembre 2021, pubblicato nella G.U. dell'8 febbraio 2022, ha **prorogato al 31 dicembre 2022**, il termine di efficacia dei regimi sperimentali delle indicazioni di origine da riportare nelle etichette con riferimento alle seguenti categorie merceologiche: riso, paste alimentari di grano duro, derivati del pomodoro, latte e prodotti caseari e carni suine.

Si ricorda, poi, che l'art. 43, commi *7-bis* e *7-ter* del **decreto-legge n. 76 del 2020**, cosiddetto **semplificazioni** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020) ha introdotto la facoltà per le **aziende agrituristiche** e per taluni esercizi di somministrazione di cibi e bevande, di porre in rilievo - in particolare nella lista delle vivande - il luogo di produzione dei prodotti agricoli e alimentari somministrati e delle materie prime impiegate.

Si rappresenta che sul sito web Rischialimentari.it - inaugurato lo scorso 21 dicembre dall'Istituto profilattico Sperimentale delle Venezie (IZSve) in collaborazione con il Ministero della Salute - sono illustrate le diverse tipologie di rischio sanitario connesse al cibo, i controlli che sono effettuati sugli alimenti nonché le informazioni che devono essere riportate sulle etichette dei prodotti confezionati.

Focus

[L'etichettatura dei prodotti biologici](https://temi.camera.it/leg19/post/l-etichettatura-dei-prodotti-biologici.html)

<https://temi.camera.it/leg19/post/l-etichettatura-dei-prodotti-biologici.html>

[Etichettatura dei vini](https://temi.camera.it/leg19/post/etichettera-dei-vini.html)

<https://temi.camera.it/leg19/post/etichettera-dei-vini.html>

[Prodotti agroalimetari contenenti farine di insetti](https://temi.camera.it/leg19/post/prodotti-agroalimetari-contenenti-farine-di-insetti.html)

<https://temi.camera.it/leg19/post/prodotti-agroalimetari-contenenti-farine-di-insetti.html>
